



Decreto Sostegni



Loconte
& Partners



News fiscali introdotte dal Decreto Sostegni



Iscriviti alla nostra mailing list per ricevere gli alerts ed altre news



Art. 1

Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Viene fissato a **10 milioni** di euro il tetto massimo di fatturato dei soggetti beneficiari.

Potranno presentare richiesta per la misura emergenziale in questione i soggetti che hanno subito un drastico calo di fatturato, tra il periodo di imposta 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30 per cento, calcolato sul valore medio mensile.

I soggetti esclusi dal contributo sono:

- i. coloro i quali la cui attività risulti è cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
- ii. coloro che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del decreto;
- iii. gli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR;
- iv. i soggetti di cui all'articolo 162-bis del TUIR (Intermediari finanziari e società di partecipazione).

L'importo del contributo a fondo perduto sarà determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato ripartita in cinque fasce come di seguito riportate:

Percentuale di calcolo	Ricavi o compensi
60 per cento	fino a 100.000 euro
50 per cento	tra 100.000 e 400.000 euro
40 per cento	tra 400.000 e 1.000.000 di euro
30 per cento	Tra 1.000.000 e 5.000.000 di euro
20 per cento	tra 5.000.000 e 10.000.000 di euro



Art. 2

Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici

Viene previsto un catalogo di misure *ad hoc* per i Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici mediante la previsione di un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro destinati a tutte le attività montane che sono state costrette a chiudere al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

Art. 3

Fondo autonomo e professionisti

Viene disposto un potenziamento del Fondo per i lavoratori autonomi e i professionisti previsto all'art. 1, comma 20, Legge di Bilancio 2021.

Il Fondo, la cui dotazione iniziale per il 2021 passa da 1.000 milioni di euro a **2.500 milioni** di euro, è destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell' INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Sono ricompresi nel perimetro applicativo del Fondo i lavoratori autonomi e professionisti che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a **50.000 euro** e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 **non inferiore al 33 per cento** rispetto a quelli dell'anno 2019.



Art. 4

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi

- Viene sancita la proroga dal 28 febbraio 2021 al **30 aprile 2021** della sospensione della riscossione (cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, pignoramenti).
- Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto restando salvi i rapporti giuridici e gli effetti prodottisi.
- Restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nel suddetto periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive.
- Viene confermata anche la proroga della sospensione dei versamenti delle rate delle definizioni agevolate. Il versamento va effettuato:
 - i. entro il **31 luglio 2021**, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
 - ii. entro il **30 novembre 2021**, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
- Sono **automaticamente annullati** i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a **5.000 euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**, esclusivamente per le persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo di imposta 2019, un reddito imponibile Irpef fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel medesimo periodo di imposta, un **reddito imponibile fino a 30.000 euro**.



Art. 5

Ulteriori interventi fiscali di agevolazioni e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19

- Viene disposta la **definizione agevolata** delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (articoli 36-*bis* del D.P.R. n. 600/1973, e 54-*bis* del D.P.R. n. 633/1972) delle dichiarazioni relative:
 - i. alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020 per il periodo di imposta 2017;
 - ii. alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021 per il periodo di imposta 2018.
- Accedono all'alveo della suddetta definizione i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto che hanno subito **una riduzione maggiore del 30 per cento** del volume di affari dell'anno 2020 rispetto al volume di affari dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo di imposta 2020.
- Tali soggetti possono godere, previa proposta effettuata a cura dell'Agenzia delle Entrate, dell'abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità.
- Nel decreto emergenziale sono contenute rilevanti proroghe di seguito riepilogate:

Oggetto della proroga	Data di scadenza <i>ante</i> decreto	Data di scadenza <i>post</i> decreto
Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, etc)	16 marzo 2021	31 marzo 2021
Trasmissione telematica CU all'Agenzia delle Entrate	16 marzo 2021	31 marzo 2021
Consegna Certificazione Unica ai percipienti	16 marzo 2021	31 marzo 2021
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata	30 aprile 2021	10 maggio 2021



Art. 6

Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI

Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".

Vengono determinate in via provvisoria le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo che:

- 1) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
- 2) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al primo periodo non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW;
- 3) per le **strutture ricettive** nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico il canone di abbonamento alle radioaudizioni è ridotto del 30 per cento;
- 4) Sia riconosciuto un credito di imposta, non concorrente alla formazione della base imponibile, pari al **30 per cento** dell'eventuale canone versato in epoca antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.



Art. 10

Indennità per il lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport

È concessa una nuova indennità *una tantum* di 2.400 euro, cumulabile al *bonus* di euro 1.000 del Decreto Rilancio, a favore:

- i. dei **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI;
- ii. dei **lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali**, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI;
- iii. dei **lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- iv. dei **lavoratori intermittenti** che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
- v. **lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno seguente alla data di entrata in vigore del presente decreto.



Milano



Bari



Londra



New York



Roma



www.loconteandpartners.com

Iscriviti alla nostra mailing list per ricevere gli alerts ed altre news

